

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

**Contratto di assicurazione della
Responsabilità Civile Professionale dell'AVVOCATO
Mod. RCP AVV_AON_2013/1**

in seguito denominato

Contratto di Assicurazione

Il presente Fascicolo Informativo, è formato da 25 pagine contenenti:

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario (da pag. 2 a pag. 8);**
- b) Condizioni di Assicurazione mod. RCPAVV_AON_2013/1(da pag. 9 a pag. 18);**
- c) Modulo di adesione (da pag. 19 a pag. 25)**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 20/01/2013
Per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo informativo si rinvia al sito internet dell'Assicuratore www.aig.co.it).

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa Autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di Assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di Assicurazione.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE

Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito
- La presente Polizza di Assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222.
- Sito web: <http://www.aig.co.it>
- Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore¹

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni).
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

Avvertenza:

In mancanza di disdetta da inviarsi per iscritto entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza della polizza ed in assenza di richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato durante la vigenza della polizza, la stessa si rinnoverà per ulteriori dodici mesi. Si rinvia all'articolo 11 delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, l'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo Professionale del relativo ordine. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, i mandanti, i committenti e coloro dai quali ha ricevuto l'incarico, a titolo di risarcimento per *Danni* colposamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività comunque previste dalla Tariffa Professionale in vigore al momento del sinistro.

Si rinvia agli articoli 20 e 27 delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

La polizza prevede inoltre la seguente garanzia aggiuntiva, operante solo ove espressamente richiamata nel frontespizio di polizza:

Attività di sindaco in società di capitali o enti e di revisore dei conti in enti pubblici

L'Assicurazione opera per quanto l'Assicurato, nella qualità di sindaco, effettivo o supplente in società di capitali non quotate in Borsa o enti, e di revisore dei conti in enti pubblici e di società di capitali non quotate in Borsa, sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *Danni* involontariamente e direttamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. Si rinvia alla Sezione "Garanzie aggiuntive" delle condizioni di assicurazione.

Avvertenza:

La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Frontespizio di Polizza, nonché degli artt. 3, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 27 delle condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:

Tutte le garanzie contenute nella presente Polizza sono prestate in forma claims made e, pertanto, la garanzia è valida per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita nel frontespizio di polizza, in assenza di circostanze note che possano generare una Richiesta di Risarcimento e per i sinistri non conosciuti alla data di decorrenza. Si rinvia all'art.21 delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a Massimali, Franchigie e limiti di Indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Frontespizio di Polizza, nonché gli artt. 20, 25 3 27 delle condizioni di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:

Massimale	€ 10.000.000
Richiesta di risarcimento	€ 5.000.000
Franchigia	€ 50.000
Danno liquidabile	€ 4.950.000

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità**Avvertenza:**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto dell'art. 1 delle condizioni di Assicurazione.

Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì comunicare per iscritto all'Assicuratore ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva.

Si rinvia agli artt. 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

- a) Assunzione di incarichi sindacali in società;
- b) Incremento degli introiti derivanti da consulenza per società quotate in borsa.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

- a) Riduzione significativa degli introiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale assicurata;
- b) Esito favorevole all'associato di una significativa vertenza di danno con un proprio cliente.

Premi

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Non sono previste possibilità di frazionamento infra annuale.

A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto del Frontespizio di Polizza e sull'art. 4 delle condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

Rivalse

Avvertenza:

La Società è surrogata, fino alla concorrenza del limite di indennizzo liquidato, in tutti i diritti dell'Assicurato. Si rinvia al contenuto dell'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Diritto di recesso

Avvertenza:

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto di Assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione. Si rinvia all'art. 10 delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile:

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25%.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Si rinvia all'art. 8 delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.

Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto a AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l'Italia ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente a noi e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte nostra o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Assicuratore	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Underwriting Solutions srl	Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di AIG Europe Limited, con sede in Milano, via Andrea Ponti, 8, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000485912.
Codice delle Assicurazioni	Il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Surrogazione	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
---------------------	---

AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono :

- per **Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione* (a titolo esemplificativo: il professionista, lo studio associato, la azienda di elaborazione elettronica dei dati). Qualora il *Contraente* sia uno studio associato, si intendono *Assicurati* tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di associati e/o collaboratori dello studio associato medesimo;
- per **Assicurazione** la copertura assicurativa operante a favore degli *Assicurati*;
- per **Broker** Aon S.p.A.- Via A. Ponti 8/10 - 20143 Milano, l'intermediario di assicurazione, iscritto al RUI con matricola n. B000117871, a cui il *Contraente* ha affidato, anche in nome e per conto degli *Assicurati*, la gestione del contratto di *Assicurazione*;
- per **Contraente** il soggetto che stipula l'*Assicurazione*;
- per **Danno** qualunque pregiudizio subito da terzi, derivante dall'esercizio dell'attività professionale;
- per **Dipendente** si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni *Società controllata* con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine;
- per **Frontespizio di Polizza** il documento di provenienza della *Società*, contenente i dettagli del rischio e dell'*Assicurazione*, per mezzo del quale la *Società* medesima attesta l'avvenuta stipulazione dell'*Assicurazione*;
- per **Indennizzo** la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;
- per **Modulo di Proposta** il documento nel quale sono riportate le informazioni fornite dal *Contraente* e necessarie per la valutazione del rischio, nonché la formulazione della quotazione; la sottoscrizione del documento da parte del *Contraente* vale quale manifestazione della volontà in ordine alla stipulazione della *Polizza*.
- per **Periodo di Durata** il periodo di validità dell'*Assicurazione*, la cui data di inizio e termine sono riportate nel *Frontespizio di Polizza*;
- per **Polizza** il presente documento che, unitamente al *Modulo di Proposta* e al *Frontespizio di Polizza*, prova l'*Assicurazione*;
- per **Premio** la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*;
- per **Richiesta di Risarcimento** (a) la prima *Richiesta* scritta di *Risarcimento* presentata da un terzo all'*Assicurato* in relazione ad una negligenza professionale nell'esercizio dell'attività professionale per la quale è prestata l'*Assicurazione*; (b) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'*Assicurato* in relazione ad una negligenza professionale nell'esercizio dell'attività professionale; (c); qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'*Assicurato* il risarcimento dei *Danni* subiti come conseguenza di una negligenza professionale nell'esercizio dell'attività professionale;
- per **Sinistro** la notifica alla *Società* di una *Richiesta di Risarcimento*;
- per **Società** l'impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato – Comunicazioni

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'*Assicurato* costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Tutte le comunicazioni dell'*Assicurato* devono essere fatte per iscritto al *Broker*, così come ogni comunicazione della *Società* deve essere fatta per iscritto al *Broker*.

Art. 3 - Altre assicurazioni/Indennizzo

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione è operante soltanto per la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida ed applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al massimale dell'Assicurazione.

Art. 4 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del dell'avvenuto pagamento; la Società riconosce valido ed efficace il pagamento effettuato al *Broker* (depositario dei *Premi*).

Il *Premio* si intende pagato alla data dell'ordine bonifico ovvero alla data di autorizzazione della transazione a mezzo carta di credito.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio di cui all'art. 1898 c.c. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Denuncia dei Sinistri - Comunicazione delle circostanze

In caso di *Richiesta di Risarcimento*, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del *Broker* entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 c.c.). Nel caso in cui, nel corso del *Periodo di Durata* dell'Assicurazione ovvero durante il periodo di ultrattività di cui all'art. 23 (Cessazione dell'attività - Ultrattività), l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di Risarcimento*, può darne comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione deve essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
- c) i motivi per cui si prevede che possa essere presentata una *Richiesta di Risarcimento*;
- d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di Risarcimento* successivamente ricevute dall'Assicurato e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla Società alla data della precedente comunicazione delle circostanze.

Art. 9 - Pagamento dell'Indennizzo

Valutato il *Danno*, verificata l'operatività dell'Assicurazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'Assicurato mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Assicurato. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* ed il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 11 – Perfezionamento e durata dell'Assicurazione - Rinnovo e disdetta

L'Assicurazione si intende perfezionata all'atto della ricezione, da parte della Società, per il tramite del Broker, del Modulo di Proposta debitamente sottoscritto dal Contraente, unitamente a copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del Premio.

Il primo Periodo di Durata dell'Assicurazione è pari ad un anno più i giorni intercorrenti tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la prima scadenza utile tra le due scadenze annue fisse alle ore 24 del 30 aprile e del 31 ottobre, secondo il seguente schema:

- decorrenza compresa tra il 1° novembre ed il 30 aprile: scadenza il 30 aprile dell'anno successivo, durata compresa tra i 18 (diciotto) ed i 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza;
- decorrenza compresa tra il 1° maggio e il 31 ottobre: scadenza il 31 ottobre dell'anno successivo, durata compresa tra i 18 ed i 12 mesi dalla data di decorrenza.

Il Premio da corrispondere è computato in base alle effettive mensilità del primo Periodo di Durata in ragione di 1/12 (un dodicesimo) del Premio annuale per ciascuna mensilità o frazione di mensilità.

I successivi Periodi di Durata sono pari ad un anno.

L'Assicurazione si intende automaticamente rinnovata alle medesime condizioni in corso per ulteriori 12 (dodici) mesi, salvo dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare per mezzo di apposito questionario di rinnovo, di:

a) variazioni di rilievo di almeno uno dei due elementi che seguono rispetto a quanto riportato nel Frontespizio di Polizza inerente il Periodo di Durata immediatamente precedente al rinnovo:

1. fatturato;
2. caratteristiche dell'attività professionale esercitata;

b) Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato e notificate alla Società, ai sensi dell'art. 8 (Denuncia dei Sinistri - Comunicazione delle circostanze), nel corso del Periodo di Durata immediatamente precedente al rinnovo.

Qualora l'Assicurato abbia effettuato la dichiarazione che precede, è facoltà della Società procedere a separata valutazione del rischio ed alla eventuale applicazione di differenti condizioni per il rinnovo.

Il Premio di rinnovo deve essere corrisposto entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del rinnovo medesimo.

Nel caso una delle parti non volesse procedere al rinnovo dell'Assicurazione, l'Assicurato o la Società deve, dare comunicazione scritta della disdetta all'altra parte, nelle forme di legge e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto al termine del Periodo di Durata.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 13 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda presso un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, affinché inviti l'altra parte ad aderire ed a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Laddove l'istanza sia presentata dal Contraente o dall'Assicurato, detto organismo può avere sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 14 - Rischi esclusi

Sono esclusi i Sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo;
- b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione

di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

e) fatti commessi dall'Assicurato quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;

purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.

Art. 15 - Diritto di surrogazione

La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'Indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art. 20 (Oggetto dell'Assicurazione – AVVOCATO), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 17 - Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione, non sono considerati terzi :

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i collaboratori, i dipendenti e i praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.

Art. 18 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nel *Frontespizio di Polizza*, per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Tentativo di Mediazione

Nel caso in cui l'Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura deve essere autorizzata per iscritto dalla Società, la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sostiene i costi. L'eventuale nomina di un legale da parte dell'Assicurato in tale procedura deve parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.

Art. 19 - Cessazione dell'Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dalla Polizza, l'Assicurazione cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo Professionale;
- c) in caso di radiazione per qualsiasi motivo dall'Albo Professionale;

In caso di decesso o cessazione dell'attività, l'Assicurazione cessa con la prima scadenza annuale del *Periodo di Durata*. In caso di radiazione dall'Albo Professionale l'Assicurazione cessa con effetto immediato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 20 Oggetto dell'Assicurazione - AVVOCATO

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo Professionale del relativo ordine.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, i mandanti, i committenti e coloro dai quali ha ricevuto l'incarico, a titolo di risarcimento per

Danni colposamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle sue attività.

Sono comprese nella copertura assicurativa, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) l'espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per responsabilità attribuibili all'*Assicurato* stesso;
- b) l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e coliquidatore, di arbitro, di custode giudiziario, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico;
- c) l'espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
- d) i fatti colposi e/o dolosi di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'*Assicurato*, per il quale l'*Assicurato* sia civilmente responsabile;
- e) i fatti colposi di sostituti di udienza; i fatti colposi di professionisti delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari;
- f) le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare atti, documenti o titoli non al portatore, per ogni *Sinistro* e per *Periodo di Durata*. La Garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) dell'importo di ogni *Sinistro* con il minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00);
- g) la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* in applicazione del D.Lgs. 196/2003 in materia di Privacy (Codice della Privacy) per *Danni* causati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione);
- h) la responsabilità derivante all'*Assicurato* per *Danni* da interruzione e sospensione attività di terzi, connessi all'attività professionale esercitata;
- i) l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- j) l'attività di consulenza in materia di fusioni ed acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge;
- k) la divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti, nonché la responsabilità derivante all'*Assicurato* a cagione di ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale;
- l) le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per errori imputabili all'*Assicurato* stesso;
- m) l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi comprese quella di tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o di inabilitato, nonché dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
- n) l'attività svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata nel *Frontespizio di Polizza* in quanto di proprietà dell'*Assicurato* o nella quale l'*Assicurato* è interessato), limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'*Assicurato* stesso;
- o) l'attività di libero docente, nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie.

L'*Assicurazione* opera inoltre per:

1. l'attività dell'*Assicurato* quale componente di consigli di amministrazione di società, limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli amministratori;
2. l'espletamento delle funzioni di membro di commissione tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'*Assicurato* in base alla legge 117/1988 - Responsabilità del Giudice;
3. l'attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D.Lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010, Decreto del 24.07.06, D.Lgs. 5/2003, D. M. 222/2004 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti. In caso di *Sinistro* trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 3(Altre assicurazioni);
4. l'attività di consigliere dell'ordine territoriale.

Art. 21 - Operatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante per le *Richieste di Risarcimento* pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del *Periodo di Durata*, qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che ha dato origine alla *Richiesta di Risarcimento* (cd. retroattività illimitata).

Art. 22 - Rischi esclusi

L'Assicurazione non opera per :

a) Attività professionale diversa

Per qualsiasi *Sinistro* in relazione allo svolgimento di attività diverse da quella di Avvocato; in particolare in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;

b) Titoli al portatore

Per qualsiasi *Sinistro* conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;

c) Sindaco e consigliere di amministrazione, membro di organi di controllo e sorveglianza in società di capitali e/o enti e di revisore dei conti in enti pubblici

Per qualsiasi *Sinistro* inerente l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti ovvero di membro di organi di controllo e sorveglianza in società di capitali e/o enti e di revisore dei conti in enti pubblici, salvo che sia stata effettuata l'estensione di cui alle Garanzie Aggiuntive A) e B);

d) Valore futuro/rendimento

Per qualsiasi *Sinistro* attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:

1. disponibilità di fondi
2. proprietà immobiliari o personali
3. beni e/o merci
4. qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere

e) Enti pubblici/Authority di regolamentazione

Per qualsiasi *sinistro* derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;

f) Rischio contrattuale puro

Per qualsiasi *Sinistro* riconducibile a:

1. penalità contrattuali in genere inflitta direttamente all'Assicurato;
2. sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
3. irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;

g) Atti dolosi

Per qualsiasi *Sinistro* derivante da:

1. atti di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato;
2. infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;

h) Richieste di Risarcimento per eventi noti preesistenti

Per qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del *Periodo di Durata* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato *Danni* a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del *Periodo di Durata*, ovvero già da lui denunciate al suo precedente assicuratore;

i) Giurisdizione USA/Canada:

Per qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* fatta contro l'Assicurato:

- in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti d'America, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti d'America o Canada;

- a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o corte degli Stati Uniti d'America, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti d'America o Canada;
- j) morte e/o lesioni a persone e *Danni* a cose, a meno che non derivino da errori e/o omissioni inerenti alla prestazione professionale dell'Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere.

Art. 23 – Cessazione dell'attività - Ultrattività

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Durata, per qualsiasi motivo tranne il caso di radiazione dall'Albo Professionale e di disdetta esercitata ai sensi dell'art. 10 (Durata dell'Assicurazione e rinnovo – Disdetta), l'Assicurazione è altresì operante a favore dell'Assicurato o dei suoi eredi per le Richieste di Risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione dell'attività (cd. ultrattività), con esclusione di quanto coperto dalle Garanzie Aggiuntive A) (Attività di sindaco in società di capitali o enti e di revisore dei conti in enti pubblici) e B) (Attività di consigliere di amministrazione in società di capitali o enti).

Relativamente alle Garanzie Aggiuntive A) e B), l'Assicurazione è automaticamente operante a favore dell'Assicurato o dei suoi eredi per le Richieste di Risarcimento pervenute nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione dell'attività.

Alla scadenza di tale periodo di ultrattività è facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa prorogare l'operatività dell'Assicurazione alle seguenti condizioni:

- per ulteriori 2 (due) anni previo pagamento di un importo pari al 75% (settantacinque per cento) dell'ultimo Premio pagato;
- o, in alternativa
- per i successivi 7 (sette) anni previo pagamento di un importo pari al 125% (centoventicinque per cento) dell'ultimo Premio pagato.

Per l'intero periodo di ultrattività dell'Assicurazione, il limite di *Indennizzo*, indipendentemente dal numero dei *Sinistri*, non può superare il massimale indicato nel *Frontespizio di Polizza*. L'efficacia ultrattiva dell'Assicurazione cessa automaticamente nel momento in cui il singolo Assicurato stipuli altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali coperti dall'ultrattività di cui al presente articolo.

Art. 24 - Estensione territoriale

L'Assicurazione opera per le *Richieste di Risarcimento* ricevute dall'Assicurato in Italia, per comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero, esclusi USA e Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si deve fare riferimento per l'interpretazione della *Polizza*.

A richiesta del *Contraente* e/o dell'Assicurato, l'Assicurazione può essere estesa all'attività svolta dall'Assicurato stesso in sedi poste nell'Unione Europea, ad esclusione di quei paesi per i quali è prevista una diversa regolamentazione o una specifica copertura in loco nel rispetto della normativa vigente; per l'estensione ai predetti paesi, la *Società* valuterà caso per caso.

Art. 25 - Limiti di Indennizzo

Il massimale indicato nel *Frontespizio di Polizza* rappresenta il limite di *Indennizzo* a carico della *Società* per ogni *Periodo di Durata*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* denunciati alla *Società* nello stesso periodo.

Gli scoperti e/o le franchigie restano a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Resta convenuto tra le parti che tutti i *Sinistri* derivanti da eventi dannosi riconducibili ad una stessa causa sono considerati come la conseguenza di un unico *Sinistro* verificatosi nella data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle *Richieste di Risarcimento* oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla *Società* l'esistenza di fatti e circostanze che hanno successivamente potuto comportare *Richieste di Risarcimento*.

Art 26 - Dichiarazioni contenute nel Modulo di Proposta

Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, la *Società* tiene conto delle informazioni acquisite attraverso il *Modulo di Proposta* e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni eventualmente fornite o richieste (se si tratta di un rinnovo, la *Società* può tener conto delle informazioni presentate per i precedenti *Periodi di Durata* dell'Assicurazione). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni costituiscono le basi per la copertura assicurativa e sono considerati parte integrante della *Polizza*.

In relazione alle dichiarazioni ed ai dettagli contenuti nel *Modulo di Proposta*, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso è imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa.

Art. 27 - Assicurati Addizionali – Studio associato

Qualora il *Contraente* sia uno studio associato, per *Assicurato*, oltre allo studio associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti associati e/o consulenti per le attività da essi svolte a favore dello studio associato, purché regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale. Resta inteso che sono *Assicurati* automaticamente tutti i professionisti associati e consulenti, anche se variano in corso d'anno, senza necessità di preventiva comunicazione.

Solo per i professionisti associati in essere alla data di inizio del primo *Periodo di Durata* ovvero alla data di inizio dei successivi *Periodi di Durata*, l'*Assicurazione* è operante anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività da questi esercitata con propria partita IVA, a condizione che i relativi introiti non risultino prevalenti rispetto agli introiti dello studio associato e che vengano dichiarati nel *Modulo di Proposta* separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato.

È facoltà della *Società* verificare, in caso di *Richiesta di Risarcimento*, il rispetto del criterio sopra indicato.

In base a quanto sopra, con riferimento ai singoli professionisti associati per l'attività da questi esercitata con propria partita IVA, per *Assicurati* si intendono le persone nominativamente indicate nel *Modulo di Proposta* che fa fede per tutti i professionisti associati.

L'*Assicurazione* opera comunque nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il *Contraente* e tra loro.

Art. 28 – Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il *Contraente*, anche in nome e per conto degli *Assicurati*, ha affidato l'intermediazione e la gestione della presente *Polizza* alla società di brokeraggio Aon S.p.A., Via A. Ponti 8/10 Milano. Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e/o l'*Assicurato* è tenuto, devono essere fatte per iscritto al *Broker*. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente *Polizza*, la *Società* da atto che ogni comunicazione fatta dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* al *Broker* si intende come fatta alla *Società* stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal *Broker* agli *Assicuratori* si intende come fatta dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* stesso.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(attivabili solo su richiesta ed operanti solo se indicate nel *Frontespizio di Polizza*)

A) Attività di sindaco in società di capitali o enti e di revisore dei conti in enti pubblici

A parziale modifica dell'esclusione di cui all'art 22 lett. c), l'*Assicurazione* opera per quanto l'*Assicurato*, nella qualità di sindaco, effettivo o supplente in società di capitali non quotate in Borsa o enti, e di revisore dei conti in enti pubblici e di società di capitali non quotate in Borsa, sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *Danni* involontariamente e direttamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.

La presente Garanzia Aggiuntiva è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* per *Danni* involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'*Assicurato* della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 *bis* c.c..

S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti.

S'intendono compresi gli incarichi cessati antecedentemente o nel corso del *Periodo di Durata*, purché rientranti nell'ambito della copertura assicurativa di precedenti polizze rinnovate di anno in anno con la *Società* e purché tali incarichi non siano stati ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.

La presente Garanzia Aggiuntiva si intende operante esclusivamente qualora l'*Assicurato* abbia specificatamente indicato nel *Modulo di Proposta* lo svolgimento dell'attività sindacale o di revisore dei conti.

Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di *Polizza*, in caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, la *Società* risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'*Assicurato* e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva C).

La presente Garanzia Aggiuntiva viene prestata sino al limite del 50% (cinquanta per cento) del massimale indicato nel *Frontespizio di Polizza*, con applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) con un minimo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) ed un massimo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per *Sinistro*.

La presente Garanzia Aggiuntiva non è operante per qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* relativa a posizioni di sindaco in aziende o enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana antecedentemente alla data di inizio del primo *Periodo di Durata* dell'*Assicurazione*.

Si intendono inoltre esclusi gli incarichi sindacali presso banche, società d'intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di finanziamento prestiti e in società calcistiche.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente Garanzia Aggiuntiva valgono le condizioni previste dalla *Polizza*.

B)

B.1) Attività di consigliere di amministrazione in società di capitali o enti

A parziale modifica dell'esclusione di cui all'art 22 lett c), l'*Assicurazione* opera per quanto l'*Assicurato*, nella qualità di consigliere di amministrazione di società di capitali non quotate in Borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in Borsa) o di enti, sia pubblici che privati, e di fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per *Danni* colposamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico.

S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti.

S'intendono compresi gli incarichi cessati antecedentemente e nel corso del *Periodo di Durata*, purché rientranti nell'ambito della copertura assicurativa di precedenti polizze rinnovate di anno in anno con la *Società* e purché tali incarichi non siano stati ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.

La presente Garanzia Aggiuntiva si intende operante esclusivamente qualora l'*Assicurato* abbia specificatamente indicato nel *Modulo di Proposta* lo svolgimento dell'attività di consigliere di amministrazione.

Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di *Polizza*, in caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, la *Società* risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'*Assicurato*, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva C).

La presente Garanzia Aggiuntiva viene prestata sino al limite del 50% (cinquanta per cento) del massimale indicato nel *Frontespizio di Polizza*, con applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) con un minimo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) ed un massimo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per *Sinistro*.

La presente Garanzia Aggiuntiva non è operante per qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* relativa a posizioni di consigliere di amministrazione in aziende o enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale antecedentemente alla data di inizio del primo *Periodo di Durata* dell'*Assicurazione*.

L'inclusione nella presente Garanzia Aggiuntiva degli incarichi di amministratore presso banche, società d'intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di finanziamento prestiti e in società calcistiche, opera esclusivamente previa valutazione da effettuarsi da parte della *Società*.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente Garanzia Aggiuntiva valgono le condizioni previste dalla *Polizza*.

B.2) Attività di membro di organo di controllo e di sorveglianza in società di capitali o enti

A parziale modifica dell'esclusione di cui all'art 22 lett c), l'*Assicurazione* opera per quanto l'*Assicurato*, nella qualità di membro di organo di controllo e di sorveglianza, ivi compresi gli organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in società di capitali non quotate in Borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in Borsa) o di enti, sia pubblici che privati, e di fondazioni sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per *Danni* colposamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.

La presente Garanzia Aggiuntiva è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* per *Danni* colposamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'*Assicurato* della cui opera questi, personalmente, si avvale.

S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti.

S'intendono compresi gli incarichi cessati antecedentemente e nel corso del *Periodo di Durata*, purché rientranti nell'ambito della copertura assicurativa di precedenti polizze rinnovate di anno in anno con la *Società* e purché tali incarichi non siano stati ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.

La presente Garanzia Aggiuntiva si intende operante esclusivamente qualora l'*Assicurato* abbia specificatamente indicato nel *Modulo di Proposta* lo svolgimento dell'attività di membro di organo di controllo e di sorveglianza.

Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di *Polizza*, in caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, la *Società* risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'*Assicurato* ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva C).

La presente Garanzia Aggiuntiva viene prestata sino al limite del 50% (cinquanta per cento) del massimale indicato nel *Frontespizio di Polizza*, con applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) con un minimo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) ed un massimo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per *Sinistro*.

L'Assicurazione non è operante per qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* relativa a posizioni membro di organo di controllo e di sorveglianza in aziende o enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale antecedentemente alla data di inizio del primo *Periodo di Durata* dell'Assicurazione.

L'inclusione nella presente Garanzia Aggiuntiva degli incarichi di membro di organo di controllo e di sorveglianza presso banche, società d'intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di finanziamento prestiti e in società calcistiche, opera esclusivamente previa valutazione da effettuarsi da parte della *Società*.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente Garanzia Aggiuntiva valgono le condizioni previste dalla *Polizza*.

C) Vincolo di solidarietà — Assicurati di cui alle Garanzie Aggiuntive A), B.1) e B.2)

Si conviene che, a modifica dell'esclusione di cui alle Garanzie Aggiuntive A), B.1) e B.2), fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella *Polizza* o ad essa eventualmente aggiunti, con riferimento alle Garanzie Aggiuntive sopra richiamate, in caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, la *Società* risponde di quanto dovuto in solido dall'*Assicurato*, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. Tale Garanzia Aggiuntiva viene prestata ai termini ed alle condizioni di cui alle Garanzie Aggiuntive A), B.1) e B.2.

LA SOCIETÀ
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia

COPERTINA FAX

ATTENZIONE

La presente copertina fax ed i documenti sotto evidenziati come documenti da allegare, debitamente compilati e/o sottoscritti, devono essere inviati ad Aon S.p.A. a mezzo fax al n.

Customer Care Service

telefono: -

@mail:

Da:	A:	Professional Services Team Aon S.p.A.
Data:		
Oggetto. Convenzione – Avvocati Ordine		

Note

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1. Modulo di Proposta per la Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato (**pag. 2, 3, 4, 5 e 6**)
2. Il/i Documento/i Privacy (**pag. 7**): uno per il Contraente + uno per ciascun Assicurando diverso dal Contraente
3. Copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del premio

**MODULO DI PROPOSTA PER
L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO**

AZIENDA ELABORAZIONE DATI

Si intende attivare la copertura ASSICURATIVA per l'azienda di elaborazione elettronica dati di proprietà dell'Assicurando o nella quale l'Assicurando è interessato, per i servizi prestati ai clienti dell'Assicurando medesimo

Ragione sociale

Partita IVA

Fatturato

Euro

COPERTURA RICHIESTA – GARANZIA BASE

Data di decorrenza: ore 24.00 del

Data di scadenza: ore 24.00 del

Massimale Euro

Franchigia Euro

Retroattività illimitata

COPERTURA RICHIESTA – GARANZIE AGGIUNTIVE

A) Si intende attivare la copertura assicurativa per l'attività di sindaco in società di capitali o enti e di revisore dei conti in enti pubblici?

Se sì, il richiedente specifica, per ogni evento, i seguenti dettagli:

- i. ragione sociale della società di capitali o ente
- ii. capitale sociale
- iii. fatturato
- iv. attività svolta
- v. data della nomina

Carica 1

Carica 2

Carica 3

Carica 4

Carica 5

Carica 6

Carica 7

Carica 8

Il fatturato riferibile all'attività di sindaco quale percentuale rappresenta rispetto al fatturato indicato nel riquadro "Attività Professionale - Dettagli"? %

Si intende attivare la copertura assicurativa per l'attività di

B) B.1 consigliere di amministrazione in società di capitali o enti

B.2 membro di organo di controllo e di sorveglianza in società di capitali o enti

Il fatturato riferibile all'attività di consigliere di amministrazione e/o di membro di organo di controllo e di sorveglianza quale percentuale rappresenta rispetto al fatturato indicato nel riquadro "Attività Professionale - Dettagli"? %

**MODULO DI PROPOSTA PER
L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO**

COPERTURA RICHIESTA – GARANZIE AGGIUNTIVE

C) Si intende attivare la copertura per la responsabilità solidale dell'Assicurando con altri soggetti per le attività di sindaco e/o per l'attività di consigliere di amministrazione e/o di membro di organo di controllo e di sorveglianza?

La somma delle percentuali del fatturato riferibile all'attività di sindaco e/o all'attività di consigliere di amministrazione e/o di membro di organo di controllo e di sorveglianza è maggiore di 40%?

ERRORI ED OMISSIONI

Si sono mai verificati errori od omissioni che hanno dato origine ad una perdita o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l'Assicurando e/o associati passati e/o presenti, e/o qualsiasi collaboratore o membro dello staff passato e/o presente?

Se sì, il richiedente specifica, per ogni evento, i seguenti dettagli:

- i. data del fatto, atto, omissione o ritardo da cui è scaturita la perdita o la richiesta di risarcimento
- ii. nominativo del reclamante o presunto danneggiato
- iii. descrizione dell'evento e importo della richiesta di risarcimento
- iv. status attuale ed eventuale importo corrisposto

CIRCOSTANZE

Esistono circostanze che possano dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'Assicurando e/o associati passati e/o presenti, e/o qualsiasi collaboratore o membro dello staff passato e/o presente?

Se sì, il richiedente specifica, per ogni evento, i seguenti dettagli:

- i. data del fatto, atto, omissione o ritardo da cui potrebbe scaturire la perdita o la richiesta di risarcimento
- ii. identità dell'eventuale reclamante
- iii. descrizione dell'evento e importo della possibile perdita o richiesta di risarcimento

**MODULO DI PROPOSTA PER
L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO**

STORIA ASSICURATIVA

ALTRE ASSICURAZIONI PROFESSIONALI

E' in corso altra polizza per l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurando?

Compagnia

Data di scadenza

Data di inizio retroattività

Massimale

Premio lordo

E' in corso altra polizza AIG Europe ovvero negli ultimi 30 giorni è stata richiesta quotazione ad AIG Europe per l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurando?

PREMIO - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Contraente deve effettuare il pagamento di:

premio, pari ad € _____

spese di gestione ed oneri amministrativi e gestionali sostenuti da Aon nell'interesse e per conto dei clienti, pari ad € _____

per un totale pari ad € _____

alle seguenti coordinate bancarie

IBAN IT08F0200820411000102455072

BIC/SWIFT UNCRITMMOLO

BENEFICIARIO AON S.p.A. – Via Andrea Ponti 8/10 – 20143 Milano (MI)

CAUSALE AVV_ Cognome e Nome o Ragione Sociale del Contraente

ADEGUATEZZA

Avvertenza preliminare

Gli intermediari assicurativi hanno l'obbligo di proporre esclusivamente polizze adeguate alle esigenze assicurative del Contraente. Si rende, quindi, indispensabile l'assunzione di alcune informazioni, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. È possibile rifiutare di fornire tali informazioni; tuttavia, posto che ciò potrebbe pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza della polizza offerta rispetto alle effettive esigenze assicurative del Contraente, tale rifiuto comporta il rilascio di una dichiarazione attestante tale circostanza. Pertanto:

Le dichiarazioni che seguono risultano appropriate?

- i. il Contraente intende tutelarsi contro il rischio di dover esborsare somme da corrispondere a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi (compresi i clienti, i mandanti, i committenti e coloro dai quali ha ricevuto l'incarico) a seguito di errori ed omissioni colposi direttamente connessi all'esercizio dell'attività professionale di:
 - a. avvocato
 - b. sindaco e/o revisore dei conti (Garanzia Aggiuntiva A)
 - c. membro CdA e/o membro OdV (Garanzia Aggiuntiva B)
- ii. il Contraente è consapevole che la polizza offerta prevede limiti di indennizzo, limiti di operatività ed esclusioni, evidenziati in apposite sezioni (Parte VII, VIII e IX) del documento "Informazioni da rendere al Contraente prima che lo stesso sia vincolato dal contratto", di cui ha preso visione con la sottoscrizione del presente modulo

In caso di risposta negativa alla dichiarazione che precede, il Contraente dichiara che non intende fornire alcuna dichiarazione circa le proprie esigenze assicurative ma di voler comunque sottoscrivere la polizza per la Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato (mod. RCP AVV_AON_2013/1), pur consapevole che potrebbe non essere adeguata rispetto alle proprie esigenze assicurative.

Data

Nome e Cognome

Firma: _____
il Contraente

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (eventualmente anche per conto degli Assicurandi)

Il Contraente, eventualmente anche per conto degli Assicurandi, dichiara di essere iscritto all'Albo degli Avvocati e dei Procuratori Legali.

Data

Nome e Cognome

Firma: _____
il Contraente

Il Contraente, eventualmente anche per conto degli Assicurandi, conferma che le dichiarazioni ed informazioni fornite sono veritiere e complete.

Data

Nome e Cognome

Firma: _____
il Contraente

**MODULO DI PROPOSTA PER
L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO**

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (eventualmente anche per conto degli Assicurandi)

Il Contraente, eventualmente anche per conto degli Assicurandi, dichiara di non essere a conoscenza di richieste di risarcimento originate da errori ed omissioni ulteriori rispetto a quelle eventualmente segnalate ovvero di circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento ulteriori rispetto a quelle eventualmente segnalate.

Data _____ Nome e Cognome _____ Firma: _____
il Contraente

Il Contraente dichiara di affidare la gestione della polizza assicurativa nascente dalla presente sottoscrizione ad Aon S.p.A., Broker di assicurazioni iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) con il numero B000117871.

Data _____ Nome e Cognome _____ Firma: _____
il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, come previsto dalle disposizioni dei Regolamenti ISVAP (dal 01.01.2013 IVASS) n. 5/2006 e n. 34/2010, il documento "Informazioni da rendere al contraente prima che lo stesso sia vincolato dal contratto".

Data _____ Nome e Cognome _____ Firma: _____
il Contraente

Il Contraente dichiara di accettare le Condizioni di Assicurazione relative alla polizza per la Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato (mod. RCP AVV_AON_2013/1) ricevute, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento ISVAP (dal 01.01.2013 IVASS) n. 35/2010, unitamente al relativo Fascicolo Informativo.

Data _____ Nome e Cognome _____ Firma: _____
il Contraente

Il Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione relative alla polizza per la Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato (mod. RCP AVV_AON_2013/1):

- | | |
|--|--|
| Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Art. 19 - Cessazione del rapporto assicurativo |
| Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato -Variazioni o comunicazioni | Art. 21 - Inizio e termine della garanzia |
| Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro | Art. 22 - Esclusioni |
| Art. 10 - Disdetta in caso di Sinistro | Art. 24 - Estensione territoriale |
| Art. 11 - Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo | Art.25 - Limiti di indennizzo |
| Art. 13 - Foro competente | Art. 27 - Dichiarazioni contenute nel Modulo di Proposta |
| Art. 14 - Rischi esclusi | Art. 28 - Clausola Broker |
| Art. 15 - Diritto di surrogazione | Condizioni Aggiuntive |

Data _____ Nome e Cognome _____ Firma: _____
il Contraente

Il Contraente dichiara di essere consapevole che la polizza per la Responsabilità Civile Avvocato (mod. RCP AVV_AON_2013/1) è intermediata mediante tecniche di comunicazione a distanza, ossia attraverso strumenti di comunicazione ed organizzativi che consentono la conclusione di un contratto senza la presenza fisica e simultanea delle parti.

Data _____ Nome e Cognome _____ Firma: _____
il Contraente

ATTENZIONE! Qualora siano trascorsi più di 30 giorni dalla data riportata nella presente proposta, la stessa può essere utilizzata a condizione che lo stato del rischio, come sopra rappresentato, sia ancora attuale.

Il Contraente a tal fine dichiara che non sono intervenute modifiche tali da comportare risposte differenti ovvero dichiarazioni diverse rispetto a quelle contenute nel presente documento.

Data _____ Nome e Cognome _____ Firma: _____
il Contraente

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e di cui Aon S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, è entrato o entrerà in possesso, a seguito dell'incarico di brokeraggio assicurativo o riassicurativo, La informiamo di quanto segue:

1. **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:** Il trattamento: **A.** è diretto all'espletamento da parte di Aon S.p.A. (di seguito denominata AON) delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dell'incarico nonché delle attività ad esso connesse e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività di brokeraggio assicurativo e riassicurativo, ivi eventualmente comprese le attività di tutela legale a favore degli assicurati per i prodotti assicurativi che prevedono esplicitamente tale tipo di servizio; **B.** può anche essere diretto all'espletamento da parte di Aon delle finalità di informazione e promozione commerciale, indagini di mercato e scopi statistici o di ricerca.
2. **MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:** Il trattamento: è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1 lett. a) del D.Lgs.196/03: raccolta; registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione; selezione, estrazione, consultazione, comunicazione; blocco, cancellazione e distruzione; è effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione riguardante i rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.
3. **CONFERIMENTO DEI DATI:** La raccolta dei dati può avvenire presso l'interessato ovvero presso la nostra sede ove è effettuato il trattamento. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e, se dal caso, giudiziari, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1-A, ossia conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei rapporti in essere, inclusa gestione e liquidazione dei sinistri (ivi eventualmente compresa la tutela legale). Tale consenso diventa facoltativo ai fini dello svolgimento di attività d'informazione e promozione commerciale di cui al punto 1-B.
4. **RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI:** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali di cui al punto 3, relativamente alla finalità di cui al punto 1-A, comporta l'impossibilità di adempiere a quanto previsto dai contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati di cui al punto 3, per la finalità 1-B, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Aon nei confronti dell'interessato.
5. **COMUNICAZIONE DEI DATI:** I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1-A, per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia; legali, periti e autofficine; società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Unità d'Informazione della Banca d'Italia, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici e altre sedi Aon nel mondo. Inoltre i vostri dati potranno essere utilizzati in forma anonima e aggregata per fini statistici per partecipare a gare pubbliche. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio Direzione Legale e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02.45434567, o all'indirizzo e-mail: privacy_officer@aon.it ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/03. Aon raccoglie i dati contenenti le informazioni riguardanti i propri clienti e le loro posizioni assicurative, compresi, ma non limitati ai nomi, al settore merceologico, al tipo di polizze e alle date di scadenza delle polizze, così come alle informazioni riguardanti le compagnie assicurative che forniscono la copertura ai propri clienti o completano per i propri clienti il piazzamento assicurativo. Tutte queste informazioni sono conservate in uno o più database. Aon può usare o rivelare le informazioni riguardanti i propri clienti, se richiesto dalla legge, dalla politica Aon, in seguito ad un procedimento legale o in risposta ad una richiesta da parte di un'autorità di polizia o di altri funzionari governativi. Oltre ad essere utilizzati a beneficio dei clienti Aon, queste banche dati sono accessibili anche da altri affiliati Aon per altri scopi, compresa la fornitura di consulenza e altri servizi per le imprese di assicurazione.
6. **DIFFUSIONE DEI DATI:** I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. **TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO:** I dati personali possono essere trasferiti esclusivamente verso le sedi Aon presenti sia nei Paesi dell'Unione Europea sia nei Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1-A e B.
8. **DIRITTI DELL'INTERESSATO:** L'art. 7 del D.Lgs.196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere da Aon la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato e dei soggetti o delle categorie di soggetto cui i dati possono essere comunicati. L'interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato, in ogni momento, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs.196/03.
9. **TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Titolare del trattamento è Aon S.p.A., con sede a Milano, in via A. Ponti 8/10. Responsabile Designato del trattamento è il Gruppo Privacy domiciliato presso l'indirizzo sopra indicato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Il Contraente/Assicurato, preso atto dell'Informativa sulla Privacy che precede, ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 196/03:
- | | |
|---|--|
| <p>* <input type="checkbox"/> ACCONSENTE <input type="checkbox"/> NON ACCONSENTE</p> | <p>al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) per le finalità di cui al punto 1-A dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2</p> |
| <p>* <input type="checkbox"/> ACCONSENTE <input type="checkbox"/> NON ACCONSENTE</p> | <p>alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 dell'informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1-A della medesima informativa</p> |
| <p><input type="checkbox"/> ACCONSENTE <input type="checkbox"/> NON ACCONSENTE</p> | <p>allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei pacchetti assicurativi dei soggetti indicati nell'informativa nei confronti dell'interessato</p> |

_____ Data _____ Nome e Cognome _____ Firma: _____

* **ATTENZIONE:** il mancato consenso pregiudica il buon fine della pratica



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479